



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Solvency II: un framework europeo fondato sul rischio e sulla sua gestione

Roma

13 luglio 2016

Roberto Novelli



- 1) Perché un nuovo regime di solvibilità?**
- 2) Solvency II: tratti essenziali**
- 3) Il primo pilastro: i requisiti quantitativi**
 - *SCR (definizione e calcolo) e MCR;*
 - *I Fondi propri (Own Funds)*
- 4) Il secondo pilastro: requisiti qualitativi**
 - *corporate governance e vigilanza*



Perché un nuovo regime di solvibilità?

Perché Solvency II?

Limiti di Solvency I

- Sistema «rule based» con vincoli alla esposizione ai rischi
- Requisiti di capitale non trasparenti e non calibrati sul profilo di rischio → limitati incentivi per una efficace gestione del rischio e allocazione del capitale
- Basato su dati consuntivi → Non favorisce una vigilanza prospettica e una identificazione anticipata delle situazioni di rischio
- Armonizzazione minima → Non favorisce la convergenza delle pratiche di vigilanza
- Realtà gruppi → vigilanza sui gruppi solo supplementare

I limiti sono apparsi nel tempo insostenibili:

- Aumento tensione competitiva
- Contesto economico più difficile
- Accresciuta esposizione a rischi finanziari
- Innovazioni prodotti e modelli di *business*
- Sviluppo realtà gruppi
- Crescente competizione globale




Obiettivi fondamentali del nuovo regime

- ❑ Requisiti *risk-based* e *forward-looking*
- ❑ Incentivi alla buona gestione del rischio
- ❑ Impostazione *principle based* con applicazione principio di proporzionalità
- ❑ Estensione strumenti di vigilanza individuale ai gruppi
- ❑ Armonizzazione delle pratiche di vigilanza in Europa
- ❑ Coerenza con gli standard internazionali (anche contabili) e con la normativa bancaria



Solvency II: tratti essenziali





Elementi critici del sistema

- ❑ Gli indicatori di solvibilità riflettono la **volatilità** di mercato. Rischio di interventi pro-ciclici;
- ❑ Accresciuta **complessità** degli strumenti di vigilanza. Necessità di risorse adeguate nelle imprese e nelle autorità di vigilanza
- ❑ Normativa **principle based** che richiede valutazioni discrezionali dei Supervisor. Rischio di *unlevel playing field* in Europa




Il Primo Pilastro: i requisiti quantitativi

- ❑ Valutazione delle attività e passività, include le riserve tecniche, secondo il principio della *market-consistency*
- ❑ Calcolo dei requisiti di capitale: *Solvency Capital Requirement* (SCR) e *Minimum Capital Requirement* (MCR)
- ❑ Determinazione dei fondi propri e dei criteri per l'ammissibilità alla copertura dei requisiti patrimoniali



Il bilancio Solvency II: le grandezze di riferimento






I requisiti di capitale

- ❑ **2 livelli di requisiti di capitale** con diversa finalità, metodologia e frequenza di calcolo, da cui scaturiscono differenti azioni di vigilanza
- Per favorire la graduazione degli interventi di vigilanza esistono due requisiti: Il **Solvency Capital Requirement – SCR**, che è il capitale minimo da rispettare in «normali» circostanze, e il **Minimum Capital Requirement – MCR**, che è la soglia al di sotto della quale scattano interventi immediati di vigilanza
 - l'SCR è volto a riflettere **tutti i rischi** (quantificabili) di perdita di valore a cui attività e passività sono esposte ed è calcolato simulando la perdita di valore a seguito di uno scenario avverso statisticamente predefinito (1 evento ogni 200 anni)
 - l'MCR è calcolato in maniera più semplice (sulla base di fattori predefiniti), ma deve comunque cadere tra il 25% e il 45% dell'SCR



SCR: l'albero dei rischi






SCR: metodi di calcolo


Standard formula oppure modelli interni

*Risk
sensitivity*



Il Primo Pilastro: i requisiti quantitativi

Il calcolo dell'SCR






SCR: i modelli interni

- ❑ In alternativa alla *formula standard* le imprese possono calcolare l'SCR con modelli interni (IM) che riflettono meglio il profilo di rischio
- ❑ L'IM può essere:
 - completo: copre tutta l'attività/rischi dell'impresa
 - parziale: copre uno o più (sotto) moduli di rischio o uno o più settori di attività dell'impresa
- ❑ L'IM deve essere approvato dal supervisore
- ❑ Il modello interno (IM) non è un semplice “modello” di calcolo dell'SCR: l'impresa dovrà soddisfare numerosi e rigorosi requisiti con l'attivo coinvolgimenti del CdA
 - *use test*: l'IM è integrato nei processi decisionali e *governance*;
 - *standard* di qualità statistica, di calibrazione e documentazione;
 - *profit and loss attribution*: corrispondenza con la *performance*;
 - monitoraggio della validità del modello nel tempo.

SCR: utilizzo USP

- ❑ Previa autorizzazione un'impresa può sostituire un **subset di parametri (USP)** nei moduli di rischio *life, non life and health* con quelli calibrati **sulla base dei dati interni**
- ❑ Il subset di parametri *market wide* che possono essere sostituiti con gli **undertaking specific parameters**: nel **non life premium and reserve risk sub module**, nel **life revision risk sub module** e nel **NSLT health premium and reserve risk sub module**






MCR

- ❑ **definizione:** corrisponde ad un importo di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale i contraenti e i beneficiari sarebbero esposti ad un livello di rischio inaccettabile.
 - ❑ **calcolo:** trimestralmente in percentuale di alcune grandezze (riserve tecniche e premi netti) → calibrazione sulla base del VaR dei fondi propri con probabilità dell'85% in 1 anno. In particolare:
 - applicazione di coefficienti alle principali grandezze del ramo vita (riserve matematiche, capitali sotto rischio) e del ramo danni (riserve sinistri, riserva premi, premi sottoscritti);
 - doppio limite:
 - 1) MCR compreso tra il **25%** ed il **45%** dell'SCR
 - 2) ammontare min assoluto (es. 3,7 mln imprese vita, 3,6 riass.ni)
-
- calcolo non *risk-based* → formula *factor based*
 - giusto *trade-off* tra sensibilità e semplicità (così che il calcolo sia 'auditable')

Fondi propri

□ I fondi propri a copertura dei requisiti di capitale sono composti da:

- **fondi propri di base** (*basic own funds*) e
- **fondi propri accessori** (*ancillary own funds*), soggetti ad approvazione del Supervisore.



□ Similmente all'approccio adottato in Basilea, gli elementi di capitale sono classificati in **tiers** (livelli) in funzione di alcuni elementi quali:

- se mezzi propri di base oppure accessori
- livello di subordinazione e capacità di assorbimento delle perdite
- assenza di incentivi a rimborsare
- assenza di costi obbligatori di servizio
- assenza di gravami e vincoli

□ E' previsto un regime transitorio (10 anni) entro determinati limiti/condizioni



Fondi propri

I fondi propri a copertura dei requisiti di capitale sono composti da:

Fondi propri di base *(Basic Own funds)*

- Eccesso delle attività sulle passività
- Passività subordinate
- Aggiustamenti nella riserva di riconciliazione:
 - Partecipazioni in imprese finanziarie e creditizie
 - *Ring-fenced funds*
 - include gli *expected profits in future premiums*

Fondi propri accessori *(Ancillary Own Funds)*

- Elementi fuori bilancio che possono essere utilizzati:
 - capitale sociale non versato e non ancora richiamato
 - lettere di credito
 - altri impegni giuridicamente vincolanti



Il Secondo Pilastro: i requisiti qualitativi

- ❑ Accresciuto **ruolo del Board** nella gestione dei rischi
- ❑ **Standard qualitativi di risk management** riferiti a tutti i rischi, non solo a quelli coperti dai requisiti quantitativi di primo pilastro
- ❑ Requisiti su compiti e responsabilità delle **funzioni chiave di controllo**: *risk management*, funzione attuariale, *compliance* e revisione interna
- ❑ **Valutazione prospettica dei rischi** di impresa e di gruppo (**ORSA**) e conseguente valutazione del fabbisogno complessivo di solvibilità in una prospettiva di medio-lungo termine. *Report* all'autorità di vigilanza
- ❑ Possibilità di **maggiorazioni del requisito di capitale** (*Capital Add-Ons*) a seguito della valutazione dei supervisori (es. se la *formula standard* non rifletta il reale profilo di rischio dell'impresa, per carenze significative nel sistema di *governance* d'impresa nella gestione dei rischi)



L'ORSA ha natura duplice:

- ❑ *tool* per le imprese
→ una procedura di valutazione interna all'impresa da utilizzare integrata nelle decisioni strategiche (es. definizione del proprio *risk appetite*);
- ❑ *tool* per il supervisore:
→ i supervisori ricevono e valutano (nel corso dei processi di vigilanza) i risultati della valutazione effettuata dall'impresa.

In particolare, nell'ORSA le imprese devono – nel rispetto del *proportionality principle* – valutare :

- 1) il fabbisogno di solvibilità globale dell'impresa a fronte dei rischi attuali o prospettici;
- 2) l'osservanza – nel continuo - dei requisiti patrimoniali e di quelle relativi al calcolo delle riserve tecniche;
- 3) la misura in cui il profilo di rischio dell'impresa si discosta dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità (calcolato con *standard formula* o modello interno).

Le regole di investimento



- ❑ libertà d'investimento (no vincoli quantitativi/*eligibility*)
... ma (in aggiunta al requisito di capitale - *pillar 1*) si richiede
- ❑ comprensione dei rischi derivanti dagli investimenti
- ❑ caratteristiche del portafoglio: sicurezza, qualità, liquidità e profittabilità
- ❑ coerenza con la durata/natura delle obbligazioni (ALM)
- ❑ utilizzo dei derivati solo per copertura dei rischi e gestioni efficace
- ❑ diversificazione degli investimenti